

Ufficio Asseverazioni Perizie Stragiudiziali - Traduzioni Giurate - Registro Stampa - Servizio Autentiche

Trattasi di servizi di natura amministrativa (disconnessi dalla giurisdizione) resi dall'Ufficio Giudiziario, in conformità a disposizioni di legge, a favore di esperti in materie tecnico-scientifiche e linguistiche, di professionisti nel campo dell'editoria giornalistica (iscritti o non iscritti all'Albo professionale dell'Ordine o Collegio di riferimento, oppure al Ruolo periti ed esperti della Camera di Commercio od agli Albi Speciali dei Tribunali), nonché di cittadini che scelgono il "Cancelliere" dell'Ufficio Giudiziario (in luogo degli altri Pubblici Ufficiali competenti ex lege) per conseguire l'autenticazione di sottoscrizione di una istanza oppure di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la certificazione di conformità su atto originale prodotto dal richiedente, nonché l'atto di notorietà nei casi di legge, il tutto nell'ambito della documentazione amministrativa e, quindi, al di fuori della celebrazione dei processi civili e penali pendenti presso il Tribunale.

Asseverazioni Perizie Stragiudiziali

Le **perizie stragiudiziali** consistono in elaborati scritti relativi a questioni tecniche descritte, illustrate o valutate e che presuppongono, per chi li ha redatti, il possesso di cognizioni tecnico scientifiche; l'**asseverazione** è una procedura che dà valore tra privati e tra privati e la Pubblica Amministrazione alla perizia stragiudiziale **per mezzo del giuramento davanti al Cancelliere**.

La falsa attestazione giurata dei fatti riportati in perizia costituisce reato ai sensi del codice penale (**Art. 483 - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico**. - Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni).

Il giuramento può essere reso davanti a un Cancelliere (oltre che a un notaio) di un qualsiasi Tribunale o Ufficio del Giudice di Pace su tutto il territorio nazionale, senza che sussistano preclusioni in riferimento al luogo di residenza del tecnico, alla cittadinanza, al possesso di titoli di studio, oppure al luogo relativo all'oggetto della perizia, né al luogo dell'eventuale iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine o Collegio di appartenenza, oppure al Ruolo periti ed esperti della Camera di Commercio od agli Albi Speciali dei Tribunali.

La perizia deve essere giurata dal medesimo tecnico firmatario della relazione, il quale dovrà esibire un documento di identità valido ed originale, che riporti anche l'indicazione della residenza attuale.

La perizia (datata e firmata) deve essere rilegata unitamente al verbale di giuramento, da aggiungere alla fine dell'elaborato, salvi eventuali allegati; **la firma sul verbale deve essere apposta in presenza del Cancelliere**

Si rende disponibile un modello di VERBALE DI GIURAMENTO PERIZIA STRAGIUDIZIALE:
[\[Visualizza allegato - File DOC 67KB\]](#)

La perizia asseverata deve riportare nell'ultima pagina, prima del giuramento, la data in cui è stata redatta e la firma del perito: la data va riportata anche sul modulo di giuramento.

Il tecnico deve collazionare la perizia apponendo la firma ed il timbro nelle congiunzioni dei fogli, che devono essere tutti numerati ad eccezione della pagina che contiene il verbale di asseverazione (la numerazione delle pagine, tutte timbrate e firmate dal perito, sempre esclusa la pagina del giuramento, sostituisce la firma sulla congiunzione dei fogli).

Se la perizia deve essere trasmessa all'estero, è necessario che la firma del Cancelliere sia legalizzata presso la Procura della Repubblica.

Occorre, altresì, apporre sul documento le marche da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate (anche di una riga ciascuna) a partire dalla prima pagina e, qualora non sia rispettato il limite delle 25 righe per facciata, ogni 100 righe indipendentemente dal numero delle pagine; altra marca da bollo da € 16,00 deve essere apposta sul verbale di asseverazione.



Per gli allegati (da distinguere con lettere o numeri), le marche da applicare sono pari a € 1,00 su ciascun allegato (per es.: € 1,00 per ciascun disegno, visura catastale, mappa, fattura, fotografia ecc.).

Le perizie esenti da bollo per legge (come, ad es. nel caso di adozioni, borse di studio, separazioni e divorzi, lavoro e previdenza esenti per reddito ecc.) devono riportare, sul verbale di giuramento, gli estremi della legge che prevede l'esenzione.

Sono fatte salve modificazioni *ex lege* agli importi e/o alla normativa, successive all'ultimo aggiornamento della presente pagina web.

Ultimata la procedura di asseverazione con la firma del Cancelliere e l'iscrizione al Registro Cronologico, la perizia viene riconsegnata all'interessato.

Asseverazioni Traduzioni Giurate

Contratti, atti legali e notarili, documenti anagrafici, certificati della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, documentazione per adozioni internazionali, sono alcuni tra i documenti per i quali l'asseverazione è indispensabile affinché la traduzione stragiudiziale abbia validità nel Paese in cui deve essere utilizzata.

In particolare, il giuramento della traduzione di un documento viene richiesta quasi sempre per diplomi, certificati, attestati, nonché per atti legali, contratti, lettere di incarico, ed in generale in tutti i casi in cui è necessaria un'attestazione ufficiale da parte del traduttore circa la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale.

Una **traduzione asseverata** è, quindi, a tutti gli effetti una **traduzione giurata** con valore legale pari a quello del testo nella lingua originale.

Il traduttore può essere persona iscritta o non iscritta agli Albi Speciali dei Tribunali oppure ai Ruoli periti ed esperti della Camera di Commercio; in ogni caso, deve essere persona diversa dall'interessato e che non sia né parente né affine dello stesso.

Per asseverare una traduzione occorre rilegare insieme tutti i documenti nel seguente ordine: testo originale o in copia conforme che viene tradotto, documento di traduzione e verbale di giuramento.

Non è consentito giurare traduzioni da una lingua straniera ad un'altra lingua straniera se non operando almeno una traduzione in lingua italiana; pertanto, il traduttore dovrà comporre l'atto nell'ordine che segue: prima il documento in lingua straniera e la traduzione in lingua italiana con il verbale di giuramento e, quindi, la traduzione dalla lingua italiana nell'altra lingua straniera con il relativo verbale di giuramento.

Se il documento che si produce, redatto nella lingua da tradurre, è una fotocopia conforme, tale circostanza deve essere dichiarata sul verbale di giuramento.

Le traduzioni stragiudiziali sono in tutto assimilate alle perizie stragiudiziali e, pertanto, l'**asseverazione** è una procedura che dà valore tra privati e tra privati e la Pubblica Amministrazione alla traduzione certificata **per mezzo del giuramento davanti al Cancelliere**.

La falsa attestazione giurata dei fatti riportati nella traduzione costituisce reato ai sensi del codice penale (**Art. 483 - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.** - Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni).

Il giuramento può essere reso davanti a un Cancelliere (oltre che a un notaio) di un qualsiasi Tribunale o Ufficio del Giudice di Pace su tutto il territorio nazionale, senza che sussistano preclusioni in riferimento al luogo di residenza del traduttore, alla cittadinanza, al possesso di titoli di studio, né al luogo dell'eventuale iscrizione al Ruolo periti ed esperti della Camera di Commercio, oppure agli Albi Speciali dei Tribunali.

La traduzione deve essere giurata da chi firma l'elaborato, il quale dovrà esibire un documento di identità valido ed originale che riporti anche l'indicazione della residenza attuale.

La traduzione (datata e firmata) deve essere rilegata unitamente al verbale di giuramento, da aggiungere alla fine dell'elaborato; **la firma sul verbale deve essere apposta in presenza del Cancelliere**

Si rende disponibile un modello di VERBALE DI GIURAMENTO TRADUZIONE STRAGIUDIZIALE:

[\[Visualizza allegato - File DOC 69KB\]](#)

La traduzione asseverata deve riportare nell'ultima pagina, prima del giuramento, la data in cui è stata redatta e la firma del traduttore: la data va riportata anche sul modulo di giuramento.

Il traduttore deve collazionare la relazione apponendo la firma ed il timbro nelle congiunzioni dei fogli, che devono essere tutti numerati ad eccezione della pagina che contiene il verbale di asseverazione (la numerazione delle pagine, tutte timbrate e firmate dal traduttore, sempre esclusa la pagina del giuramento, sostituisce la firma sulla congiunzione dei fogli).

Se la traduzione deve essere trasmessa all'estero, è necessario che la firma del cancelliere sia legalizzata presso la Procura della Repubblica.



Occorre, altresì, apporre sul documento le marche da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate (anche di una riga ciascuna) a partire dalla prima pagina e, qualora non sia rispettato il limite delle 25 righe per facciata, ogni 100 righe indipendentemente dal numero delle pagine; altra marca da bollo da € 16,00 deve essere apposta sul verbale di asseverazione; le marche da € 16,00 non vanno applicate sul testo da tradurre.

Le perizie esenti da bollo per legge (come, ad es. nel caso di adozioni, borse di studio, separazioni e divorzi, lavoro e previdenza esenti per reddito ecc.) devono riportare, sul verbale di giuramento, gli estremi della legge che prevede l'esenzione.

Sono fatte salve modificazioni *ex lege* agli importi e/o alla normativa, successive all'ultimo aggiornamento della presente pagina web.

Ultimata la procedura di asseverazione con la firma del Cancelliere e l'iscrizione al Registro Cronologico, la traduzione viene riconsegnata all'interessato.

Registro Stampa

I giornali quotidiani, i periodici anche digitali, i giornali radio ed i telegiornali possono essere pubblicati o trasmessi solo previa iscrizione sul «Registro per la pubblicazione di giornali e periodici» del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

Si precisa che tale atto amministrativo, denominato «registrazione» non si esaurisce nella mera annotazione in un registro a tal fine predisposto, bensì consiste in una «autorizzazione» priva del carattere della discrezionalità, nel senso che - accertata la sussistenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni di legge – l'autorità competente (il Presidente del Tribunale) non può esimersi da tale accertamento costitutivo.

Sono considerate stampe tutte le riproduzioni, caratterizzate dalla periodicità, realizzate su supporto cartaceo o informatico, destinate alla pubblicazione, alla diffusione di informazioni con ogni mezzo (anche digitale online), oppure attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con l'esclusione dei prodotti discografici e cinematografici; sono comprese anche le testate giornalistiche online aventi le stesse caratteristiche di quelle scritte o radiotelevisive, con periodicità regolare, logo identificativo e che diffondono presso il pubblico informazioni legate all'attualità.

In particolare, la normativa regolatrice la materia richiede che siano depositati presso l'Ufficio Giudiziario competente determinati atti e documenti, in presenza dei quali e verificatane la regolarità, il Presidente del Tribunale autorizza, con decreto, la registrazione e ne ordina l'iscrizione sul menzionato Registro.

Ai fini dell'autorizzazione in questione, è necessario nominare un direttore responsabile, che deve essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Giornalisti (professionisti o pubblicisti), oppure all'Elenco Speciale di coloro che assumono la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico (esclusi quelli sportivi e cinematografici); il direttore responsabile non deve essere investito di mandato parlamentare, altrimenti occorre la nomina di un vice direttore.

L'efficacia della registrazione cessa qualora, entro 6 mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.

Ai fini dell'autorizzazione alla pubblicazione di un giornale o periodico ed assimilati occorre depositare, presso il competente Ufficio Giudiziario, istanza di registrazione secondo le modalità di seguito esposte.

La domanda, sottoscritta dal proprietario (se persona giuridica, dal rappresentante legale), dall'editore (se persona diversa) e dal direttore responsabile, **le cui firme devono essere autenticate**, con la quale si chiede l'autorizzazione all'iscrizione al Registro Stampa, è diretta al Presidente del Tribunale.



Occorre apporre su tale richiesta una marca da bollo da € 16,00.

Sono fatte salve modificazioni *ex lege* agli importi e/o alla normativa, successive all'ultimo aggiornamento della presente pagina web.

Da tale istanza devono risultare i predetti nominativi (e relativo codice fiscale); il legale rappresentante (se il proprietario è persona giuridica); la denominazione, la natura / l'argomento, la periodicità, la tecnica di diffusione; la sede della direzione / redazione, il luogo di pubblicazione.

Occorre indicare, altresì, se stampa: nome e indirizzo della tipografia del giornale o periodico; se giornale radio: nome, frequenza e indirizzo della stazione emittente; se telegiornale: canale, nome dell'emittente, studi da cui si trasmette; se periodico telematico: nome e indirizzo del service provider, estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e indirizzo web della pubblicazione telematica (allegando fotocopia del contratto e del decreto ministeriale).

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ex art. 46 del DPR 445/2000, in carta semplice, del proprietario, dell'editore e del direttore responsabile avente ad oggetto data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, godimento dei diritti politici, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di non essere destinatario di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, di essere il legale rappresentante se il proprietario è persona giuridica, nonché - solo per il direttore responsabile - di non essere investito di mandato parlamentare;
- certificato rilasciato dall'Ordine dei Giornalisti dal quale risulti l'iscrizione del direttore responsabile all'Albo dei professionisti – pubblicisti oppure all'Elenco Speciale sopra indicato; in alternativa, Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, ex art. 46 del DPR 445/2000, in carta semplice, con allegata copia fotostatica della tessera aggiornata d'iscrizione;
- fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale di proprietario, editore e direttore;
- copia, se il proprietario e/o l'editore sono persone giuridiche (società o associazioni), dello statuto o del verbale del consiglio di amministrazione che ha deciso la pubblicazione del periodico;
- copia del contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, se il proprietario è diverso dall'editore; copia della delibera comunale, se il proprietario è un Comune; documentazione comprovante la qualità di onlus, se il proprietario è una onlus.

La domanda deve essere, altresì, corredata dall'attestazione di versamento della Tassa sulle Concessioni Governative di € 168,00 da effettuare presso gli Uffici Postali sul C/C 8003 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE –TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE ROMA.



Le "ONLUS" sono esenti dal pagamento della tassa sulle concessioni governative e dall'apposizione della marca da bollo da € 16,00.

Sono fatte salve modificazioni *ex lege* agli importi e/o alla normativa, successive all'ultimo aggiornamento della presente pagina web.

Si allegano i seguenti modelli di domanda d'iscrizione e di dichiarazione sostitutiva, a titolo meramente indicativo ed esemplificativo:

[\[Visualizza allegato - File DOC 91KB\]](#)

[\[Visualizza allegato - File DOC 82KB\]](#)

Ogni mutamento dei dati, già iscritti nel Registro Stampa, deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, entro 15 giorni dall'avvenuto mutamento, nelle medesime forme previste per l'istanza d'iscrizione (in bollo di € 16,00 e con firme autenticate), diretta al Sig. Presidente del Tribunale ed intesa ad ottenere l'autorizzazione alla variazione, unitamente alla eventuale documentazione; si rinvia all'impostazione esposta, a titolo meramente indicativo ed esemplificativo, della domanda d'iscrizione).

È possibile ottenere il certificato di iscrizione mediante richiesta (in bollo da € 16,00 e € 3,84 per diritto di certificazione, salve modificazioni *ex lege* agli importi e/o alla normativa, successive all'ultimo aggiornamento della presente pagina web) indicante gli estremi della testata e numero-anno di registrazione, come da modello che si allega a titolo meramente indicativo ed esemplificativo:

[\[Visualizza allegato - File DOC 65KB\]](#)

Servizio Autentiche in materia di Documentazione Amministrativa

Premessa - Le Dichiarazioni sostitutive di certificato ex art. 46 e di atto di notorietà ex art. 47 del DPR 445/2000

Nell'ambito della documentazione amministrativa (per gli uffici giudiziari si vedano, ad esempio, le ipotesi di cui alle lettere [aa/bb/bb-bis/ee] dell'art. 46 del DPR 445/2000), il termine **AUTOCERTIFICAZIONE** indica le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (disciplinate dall'art. 46 del DPR 445/2000), che consentono al cittadino di sostituire a tutti gli effetti ed a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative (prima rilasciate dalle pubbliche amministrazioni) relative a stati, qualità personali e fatti; i certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell'autentica della firma sono consultabili al seguente link [certificati](#); non sono, tuttavia, sostituibili con l'autocertificazione i certificati medici, sanitari e veterinari, i certificati di origine e conformità alle norme comunitarie, i brevetti e marchi.

Ne deriva che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione, su richiesta dell'interessato, in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47; infatti, sulle certificazioni rilasciate da un pubblico ufficiale, su richiesta dell'utente per la produzione ai soggetti privati, deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

L'autocertificazione è consentita anche ai cittadini comunitari; relativamente ai cittadini extracomunitari è ammessa solo nei confronti di coloro che sono residenti in Italia e le dichiarazioni sono limitate a stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani.

La modulistica standard è disponibile al seguente link:

http://www.reticiviche.com/servizi/certificati/certificazione_info04.asp

Nell'ambito della documentazione amministrativa, la **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ** consiste in una dichiarazione di conoscenza diretta di fatti, stati, qualità anche riguardanti terzi (vedi art. 47 del DPR 445/2000); se rivolta alle pubbliche amministrazioni oppure a gestori o esercenti di pubblici servizi, la sottoscrizione non va autenticata da pubblico ufficiale; quando è diretta, viceversa, a privati oppure a soggetti pubblici ma al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, la firma del dichiarante deve essere autenticata (art. 21/2°c./DPR 445/2000) ed è dovuta l'imposta di bollo (salve esenzioni *ex lege*).

Per il servizio dell'autenticazione della sottoscrizione presso l'Ufficio Giudiziario, vedi quanto di seguito esposto.

La modulistica standard è disponibile al seguente link:

http://www.reticiviche.com/servizi/certificati/certificazione_info04.asp

Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione di entrambe le dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare; in tali moduli le amministrazioni inseriscono sia il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (... consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara ...), sia l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (... i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo ...).

Sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, nonché in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi; qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità e questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

Fermo restando quanto previsto in materia di illecito penale, qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

È anche prevista un responsabilità penale: chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso; infine, se i reati di cui sopra sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Per la normativa in dettaglio, consulta: [\[Visualizza allegato - File PDF 138KB\]](#)

L'Autenticazione di sottoscrizione

[A] - Di norma, l'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da produrre alle pubbliche amministrazioni ovvero ai gestori o esercenti di pubblici servizi, è garantita con le modalità indicate dagli artt. 21/1°c. e 38 del D.P.R. 445/2000 (**Testo Unico in materia di documentazione amministrativa**), senza particolari formalità: esclusivamente mediante apposizione della firma davanti al pubblico dipendente addetto alla ricezione dell'atto, oppure mediante presentazione (ad esempio, a cura di un familiare del firmatario) dell'atto già sottoscritto unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore; le istanze e le dichiarazioni da presentare alle pubbliche amministrazioni o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica, oltre che a mezzo servizio postale, ma in tal caso devono essere corredate da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.

[B] - Se invece l'istanza o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non deve essere presentata alla P.A. o ai gestori di P.S. bensì a soggetti o enti privati, ovvero pur dovendosi presentare alla P.A. o ai gestori di P.S., la presentazione è finalizzata alla riscossione da parte di terzi di benefici economici, allora occorre l'autenticazione formale della firma a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco, ai sensi dell'art. 21/2°c. del D.P.R. 445/2000 ed è dovuta l'imposta di bollo (salve esenzioni *ex lege*); tale autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di

identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (colui che firma si deve presentare personalmente, deve firmare in presenza del pubblico ufficiale ed essere in possesso di un documento di riconoscimento valido).

Colui che firma deve essere, altresì, in grado di intendere e di volere ed in caso contrario (o se trattasi di minori) la dichiarazione deve essere sottoscritta dal genitore esercente la potestà, dal tutore, ovvero dall'interessato con l'assistenza del curatore; in caso di impedimenti fisici o analfabetismo, la dichiarazione è raccolta dal pubblico ufficiale che attesta che la dichiarazione è stata a lui resa, facendo menzione della causa dell'impedimento a sottoscrivere (non è più necessaria la presenza di testimoni); in caso di impedimento temporaneo per ragioni di salute, la dichiarazione è resa, nell'interesse della persona impedita, dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza, da altro familiare, facendo menzione dell'esistenza dell'impedimento temporaneo.

La legalizzazione delle firme dei notai, funzionari di cancelleria e ufficiali giudiziari rientra nella competenza della Procura della Repubblica.

In queste ultime ipotesi [B], di regola l'autenticazione di sottoscrizione è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, a meno che non siano previste specifiche esenzioni per il particolare uso al quale il documento è destinato; in tal caso, all'atto della richiesta, è necessario che l'interessato ne specifichi l'uso, indicando espressamente la norma di esenzione.



Per l'autentica di firma occorre, pertanto, una marca da bollo di € 16,00 e, nel caso in cui si scelga di autenticare la sottoscrizione davanti a un Cancelliere presso gli Uffici Giudiziari, una ulteriore marca per diritto di certificato pari ad € 3,84.

Sono fatte salve modificazioni *ex lege* agli importi e/o alla normativa, successive all'ultimo aggiornamento della presente pagina web.

La documentazione necessaria ai fini della identificazione è la seguente:

per i cittadini italiani, il documento di identità in corso di validità;

per gli stranieri, il passaporto e il permesso di soggiorno;

per i comunitari, l'attestato di soggiorno, unitamente al passaporto o altro documento di identità valido.

È bene sapere che ...

Vi sono, tuttavia, dei casi in cui **non è possibile in generale autenticare le sottoscrizioni**, quando ad esempio trattasi di firme apposte in calce a dichiarazioni d'impegno e di volontà, accettazioni o rinunce d'incarico, procure (atti con cui l'interessato conferisce ad altri soggetti il potere di agire in nome e per proprio conto), dichiarazioni future, scritture private e meri rapporti tra privati, dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile (in tali casi sarà necessario rivolgersi ad un notaio), oppure di firme apposte in calce a documenti in lingua non italiana (l'eventuale documento presentato in lingua straniera, dovrà essere fornito anche di idonea traduzione conforme alla normativa in materia).

La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni ai fini dell'assunzione a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali, non è soggetta ad autenticazione.

Viceversa ed a titolo esemplificativo, sono **casi in cui è sempre necessaria l'autenticazione di firma**, oltre le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da produrre a privati, le deleghe a riscuotere benefici economici per conto di terzi (anche se sono da produrre a pubbliche amministrazioni e a gestori o esercenti di pubblici servizi), le dichiarazioni di accettazione di

candidature elettorali, presentazione di liste elettorali, proposte di leggi e referendum nazionali, regionali e locali, i passaggi di proprietà di beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli, ecc.).

Inoltre, per effetto della novità introdotta dalla Legge 106/2011 (che ha modificato l'art. 8 della Legge 386/90 aggiungendo il comma 3 bis secondo cui l'autenticazione è effettuata ai sensi dell'articolo 21/2°c. del DPR 445/2000), l'autenticazione della sottoscrizione della quietanza liberatoria del pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione, prima di competenza esclusiva dei notai, oggi può essere autenticata anche dal Cancelliere, oltre che dal dipendente comunale incaricato dal Sindaco.

Altra ipotesi peculiare in presenza della quale è necessaria l'autenticazione di firma, è quella della Testimonianza scritta nel processo civile che, se ammessa dal Giudice, prevede la redazione di risposte scritte su un modello ministeriale e l'autentica delle firme ivi richieste al Comune, dal Segretario Comunale o delegato, oppure da un Funzionario o Cancelliere di un Ufficio Giudiziario (anche diverso da quello presso il quale è in corso di svolgimento la causa civile, se il testimone non è residente o domiciliato nel Circondario del Tribunale Civile interessato); in particolare, sotto ogni dichiarazione o risposta data, il testimone deve apporre la propria firma nell'apposito spazio a ciò dedicato; la firma deve essere apposta alla presenza di un segretario comunale o di un cancelliere di un ufficio giudiziario; ogni foglio deve essere autenticato da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario; l'autentica della firma è gratuita ed esente da bollo e qualsivoglia diritto.

Per ulteriori approfondimenti, si consulti la seguente pagina:

[LA TESTIMONIANZA SCRITTA NEL PROCESSO CIVILE](#)

Viceversa, si evidenzia che vi sono ipotesi di legge particolari, in presenza delle quali NON è possibile effettuare l'autentica di firma a cura del Cancelliere presso gli Uffici Giudiziari.

- Negli atti di vendita di veicoli usati (compresi gli atti di accettazione d'eredità), la firma del venditore va autenticata, ex D.L. 223/06 convertito in legge 248/06, presso gli uffici provinciali ACI (PRA), gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (UMC), le delegazioni degli Automobile Club e degli studi di consulenza automobilistica (agenzie pratiche auto), gli uffici comunali oppure a cura dei notai (per saperne di più, consulta: <http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/autentica-della-firma-del-venditore.html>; <http://www.autoinformazioni.org/burocrazia/16-pratiche-auto/23-autentica-atto-di-vendita-auto-come-dove-quando-effettuarla-e-coste>).
- Per le autorizzazioni parentali per minori relative a stranieri (cioè le autorizzazioni che i genitori stranieri devono dare per far viaggiare il minore accompagnato da soggetti diversi da loro stessi), occorre fare riferimento alle normative dei singoli paesi; il principio generale è quello della competenza delle rispettive autorità nazionali e, pertanto, le firme dei genitori stranieri devono essere autenticate presso i rispettivi consolati o ambasciate e non presso gli Uffici Giudiziari.



La Certificazione di conformità su atti originali prodotti dal richiedente

Nell'ambito della documentazione amministrativa, l'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, oppure al quale deve essere prodotto il documento previa esibizione dell'originale, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco sempre previa esibizione dell'originale.

Per l'autentica di copia davanti al pubblico ufficiale presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto o davanti ad altro pubblico ufficiale, è dovuta l'imposta di bollo (salve esenzioni *ex lege*).

Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale, scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio; se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle pubbliche amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente; in tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale; tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati; la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui sopra può essere apposta in calce alla copia stessa.

Infine, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la conformità all'originale di una copia, da presentare alla P.A. o ai gestori di P.S., va semplicemente sottoscritta dall'interessato davanti al dipendente addetto o presentata con la fotocopia del documento d'identità della persona che l'ha firmata e non è dovuta l'imposta di bollo.

Se invece tale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non deve essere presentata alla P.A. o ai gestori di P.S. bensì a soggetti o enti privati, ovvero pur dovendosi presentare alla P.A. o ai gestori di P.S., la presentazione è finalizzata alla riscossione da parte di terzi di benefici economici, allora occorre l'autenticazione formale della firma a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco, ai sensi dell'art. 21/2°c. del D.P.R. 445/2000 ed è dovuta l'imposta di bollo (salve esenzioni *ex lege*).

Per la certificazione di conformità presso gli Uffici Giudiziari (su atti o documenti originali prodotti dal richiedente, identificato come per l'autentica di firma mediante valido documento d'identità, redatta alla fine della copia, con indicazione degli estremi del documento d'identità, della data e del luogo del rilascio, del numero dei fogli impiegati e firmata dal Pubblico Ufficiale, anche a margine di ciascun foglio intermedio) sono dovuti il diritto di certificato di conformità pari ad € 9,62 e l'imposta di bollo pari ad € 16,00 ogni quattro facciate.



Sono fatte salve modificazioni *ex lege* agli importi e/o alla normativa, successive all'ultimo aggiornamento della presente pagina web.

La documentazione necessaria ai fini della identificazione è la seguente:

per i cittadini italiani, il documento di identità in corso di validità;

per gli stranieri, il passaporto e il permesso di soggiorno;

per i comunitari, l'attestato di soggiorno, unitamente al passaporto o altro documento di identità valido.

L'Atto di Notorietà

Salvi i casi in cui si può far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come sopra illustrato, il Pubblico Ufficiale redige l'atto di notorietà affinché alcune persone dichiarino l'esistenza di fatti che conoscono personalmente; l'atto di notorietà o attestazione giurata consiste, quindi, nella dichiarazione fatta dinanzi ad un pubblico ufficiale e sotto giuramento, da persone (chiunque abbia un interesse all'atto ed indipendentemente dalla residenza) che attestano fatti di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente conosciuti; gli atti notori possono riguardare tutti i fatti ai quali la legge attribuisce effetti giuridici e tutte quelle attestazioni che non siano in contrasto con la legge.

Gli atti notori possono essere ricevuti dal Cancelliere presso gli Uffici Giudiziari, dal Notaio e dal Sindaco (o suo incaricato).

Tuttavia, è competente esclusivamente il Tribunale per gli atti notori ricevuti dal Cancelliere su delega del Giudice e nei limiti indicati nel provvedimento giudiziale, quali ad esempio gli atti notori relativi alla dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio, quelli destinati a supplire l'atto di nascita per uso matrimonio, quelli relativi alla riscossione dei crediti postali e delle somme dovute allo Stato.

Ai fini della redazione dell'atto di notorietà, è necessario che, alla data fissata previo appuntamento preventivamente concordato, si presentino presso l'Ufficio Giudiziario preposto:

- due testimoni (maggiorenni, capaci e che non abbiano interesse all'atto), non parenti del dichiarante e muniti di valido documento d'identità (dovendo il Pubblico Ufficiale procedere alla loro identificazione), i quali dovranno dichiarare di essere a conoscenza di taluni fatti riguardanti l'interessato,
- l'interessato medesimo, al quale dovrà essere rilasciato l'atto notorio, che deve essere presente alla testimonianza e dotato a sua volta di valido documento d'identità (dovendo il Pubblico Ufficiale procedere alla sua identificazione).

In caso di atto notorio ad uso divorzio i testimoni possono essere parenti, mentre nel caso di successione il richiedente l'atto notorio può essere uno solo dei parenti o coerede del *de cuius*.

Nei casi relativi a successione è, inoltre, richiesto certificato di morte in carta semplice, copia di eventuale rinuncia e/o accettazione beneficiata da parte degli eredi, copia conforme della pubblicazione del testamento (se esistente) con gli estremi della registrazione, copia di eventuali sentenze di separazione tra defunto e coniuge, fotocopia di polizza assicurativa (nel caso in cui sia necessario farne riferimento all'interno dell'atto di notorietà), nonché tutti i dati del defunto e degli eredi compresa l'ultima residenza.

La testimonianza non può essere oggetto né di dichiarazione sostitutiva né di atto notorio, in quanto è prova e si deve formare in giudizio, salva l'ipotesi particolare della testimonianza scritta di natura strettamente procedurale e non riconducibile alle dichiarazioni di cui sopra.

Quanto ai costi da sostenere nel caso in cui si scelga l'Ufficio Giudizio per la redazione di un atto di notorietà, occorrono:

- per l'originale che rimane agli atti dell'Ufficio Giudiziario nr. 1 marca da bollo di € 16,00;
- per la copia conforme richiesta con urgenza nr. 1 marca da bollo di € 16,00 + nr. 1 marca da € 34,62 per diritti di cancelleria;
- oppure, per la copia conforme rilasciata dopo tre giorni nr. 1 marca da bollo di € 16,00 + nr. 1 marca da € 11,54 per diritti di cancelleria.



Presso gli Uffici del Giudice di Pace i diritti sono ridotti alla metà.

Sono esenti da bollo gli atti notori per uso divorzio ex art. 19 L. 6/3/1987 n. 74.

Sono fatte salve modificazioni *ex lege* agli importi e/o alla normativa, successive all'ultimo aggiornamento della presente pagina web.